

- 2) Qualora si debba, di norma, rispondere alla prima questione nel senso che va riconosciuta la sussistenza di un ostacolo, se la risposta muti ove — successivamente alla dichiarazione di esecutività dell'ingiunzione di pagamento europea — emerga che la notifica dell'ingiunzione di pagamento non è avvenuta in conformità alle norme minime previste negli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006.
- 3) Qualora si debba rispondere alla seconda questione nel senso che viene riconosciuta la sussistenza di un ostacolo: se il giudice che ha emanato l'ingiunzione di pagamento europea e ne ha dichiarato l'esecutività possa, d'ufficio o su istanza del ricorrente, decidere che la dichiarazione di esecutività dell'ingiunzione di pagamento è invalida ove, successivamente ad essa, emerga che la notifica dell'ingiunzione di pagamento non è avvenuta in conformità alle norme minime previste negli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006.
- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione: se, indipendentemente dallo svolgimento, dalla conclusione o dall'esito del procedimento di esecuzione forzata dinanzi al giudice dello Stato membro di esecuzione, il giudice che ha emanato l'ingiunzione di pagamento europea e ne ha dichiarato l'esecutività possa pronunciarsi sull'invalidità della dichiarazione di esecutività di detta ingiunzione.

(¹) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 19 ottobre 2022 —
I(*) GmbH & Co. KG / Hauptzollamt HZA (*)**

(Causa C-655/22)

(2023/C 7/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: I(*) GmbH & Co. KG

Convenuto: Hauptzollamt HZA (*)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1360/2013 (¹) debba essere interpretato nel senso che un fabbricante di zucchero avrebbe dovuto presentare la sua domanda di rimborso di contributi riscossi indebitamente entro il 30 settembre 2014.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se, in un caso come quello di cui alla presente fattispecie (contributi fissati in contrasto con il diritto dell'Unione, ma divenuti definitivi, il cui rimborso è stato richiesto solo un anno dopo la fissazione retroattiva di un coefficiente inferiore, mediante il regolamento n. 1360/2013), l'autorità competente sia legittimata a negare il rimborso di contributi alla produzione indebitamente riscossi, richiamandosi alla normativa nazionale sul carattere definitivo e sul termine di accertamento vigente in base alle disposizioni nazionali, nonché al principio della certezza del diritto sancito dalle norme di diritto dell'Unione.

(¹) Regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l'importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 (GU 2013, L 343, pag. 2).

(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.